



Protocollo n° 14201.....

del 04.11.2020.....

Oggetto: Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, R.G. n. 3855/2020, Cirillo Francesco c./ Messina Servizi Bene Comune SpA – Avviso di notificazione a mezzo pubblicazione sul sito *internet* della Società in esecuzione del decreto del 14.10.2020 per la fissazione dell’udienza del 26.11.2020.

In esecuzione della disposizione del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, in composizione collegiale presieduta dalla dott.ssa Laura Romeo - emessa con decreto del 14.10.2020 nel giudizio R.G. n. 3855/2020, Cirillo Francesco+altri c./Messinaservizi Bene Comune SpA - si procede a pubblicare sul sito *internet* della Società (*homepage, sub News*) i seguenti atti allegati con valore di notificazione ai controinteressati ai sensi dell’art. 151 c.p.c.:

- reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. presentato dai sigg.ri Cirillo Francesco+altri;
- attestazione di conformità all’originale del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. notificato;
- decreto del 14.10.2020 per la fissazione dell’udienza del 26.11.2020;
- attestazione di conformità all’originale del decreto di fissazione udienza notificato;
- procura ad lites sottoscritta ed autenticata dal difensore di parte reclamante.

Il Presidente del C.d.A. e Direttore Generale f.f.
Arch. Giuseppe Lombardo

ON.LE TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

^ ^ ^ ^ ^

RICORSO PER RECLAMO

EX ART. 669 TERDECIES CPC

nell'interesse dei signori: **Cirillo Francesco**, nato a Messina il 27/07/1980 ivi residente in via Palermo n. 534 (C.F. CRLFNC80L27F158U), **Lombardo Massimo**, nato a Messina il 28/11/1978 ed ivi residente in via Comunale n. 48, Vill. Camaro (C.F. LMBMSM78S28F158J), **Vaccarella Andrea**, nato a Messina il 25/08/1986 ed ivi residente in via C.da Cavalieri, Pal. L, Zafferia (C.F. VCCNDR86M25F158L), **La Rocca Giuseppe**, nato a Messina il 01/01/1981 ed ivi residente in via Comunale Santo n. 179 (C.F. LRCGPP81A01F158W), **Caruso Mariangela**, nata a Messina il 24/09/1980 ed ivi residente in via Lazio n. 17 (C.F. CRSMNG80P64F158I), **Bribiglia Sharon**, nata a Messina il 13/11/1987 ed ivi residente in via San Jachiddu, Case Iacp, Pal. D, int. 11, n. 49 (C.F. BRBSRN87S53F158F), **Milia Giuseppe**, nato a Messina il 29/04/1980 ed ivi residente in via Vittorio Veneto, isol. 11, Pal G, n. 109 (C.F. MLIGPP80D29F158U), **De Marco Michele**, nato a Messina il 23/01/1985 ed ivi residente in via Gorizia Bisconte n. 95 (C.F. DMRMHL85A23F158A), ed elettivamente domiciliati in Messina, via Ugo bassi n. 202, presso lo Studio dell'Avv. Antonio Bongiorno (C.F. BNGNTN57B19I477V), il quale li rappresenta e difende giusta procura, versata in folio separato, in calce al presente atto, (*telex n. 090.2130742*) e dichiarano di

volere ricevere le comunicazioni su pec:
avv.antoniobongiorno@pec.giuffre.it - ed email:
avvantoniobongiorno@virgilio.it),

c o n t r o

Messina Servizi Bene Comune SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in Messina, domiciliato per Norma presso la sede legale in Messina, Piazza Unione Europea,

e nei confronti dei controinteressati in atti,

avverso e per la riforma

della Decisione-ordinanza ex art. 700 cpc adottata dal Gul del Tribunale di Messina del 25.9.20 comunicata il 28.9.20 con cui è stato rigettata la domanda d'urgenza con ogni effetto, intesa alla ricollocazione esatta in graduatoria e la conseguente chiamata sull'assunto che la pendenza -peraltro remota- della non cancellazione alla data del bando di avere avuto pendenza penale -peraltro ancora non ostantiva- al lavoro presso la Messina Servizi Bene Comune SpA; provvedimento di risultato illegittimo, erroneo ed iniquo per i seguenti, IN FATTO E DIRITTO

M O T I V I

PREMESSE LA NARRATIVA ED I PUNTI DI FATTO E DIRITTO DI CUI AL LIBELLO INTRODUTTIVO DI PRIME CURE

A- Con Nota recante numero 29177, vergata in data 2 settembre 2019, presso il Centro per l'Impiego di Messina, è stata posta in pubblicazione la richiesta di assunzione a tempo determinato (pari a dodici mesi) di n. 100 operatori ecologici livello "J" CCNL Utilitalia, presso l'azienda Messina Servizi Bene Comune SpA, odierna parte resistente

B- Indi, cadauna odierna parte ricorrente ha provveduto ad inoltrare tempestiva domanda corredata

della richiesta documentazione onde partecipare alla selezione partecipava; all'uopo richiesto, nell'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, è stata dichiarata l'assenza di condanne penali, di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. e di procedimenti penali in corso, ovviamente inerente la finalità di specie (assunzione lavoro).

C- Sulla scorta del punteggio attribuito è stata assegnata la collocazione rispettivamente come da allegato che forma parte integrante (cfr. All. c).

D- A mezzo nota provvedimento, datata 06 maggio 2020, pervenuta a parte destinataria in data successiva, rispettivamente con protocollo rispettivamente e debitamente allegate -cfr. All. 4/A,B,C,D,E,F,G,H,I,L- parte resistente ha comunicato la esclusione dalla graduatoria, in ragione della mancanza, a seguito di accertamento d'ufficio, del possesso del requisito "di non aver riportato condanne penali, di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p." nonché rispettivamente, per l'ultimo ricorrente disattendendo l'effettivo carico familiare.

E- Tramite nota portante data 06 maggio 2020 con inerente protocollo come da Allegato 4 suddetto e qui Allegato 5, la Messina Servizi Bene Comune ha comunicato l'approvazione della graduatoria dei candidati, tuttavia collocando erroneamente le odierne parti reclamanti, tutti meritevoli di collocazione positiva utile: sic! Ivi compresi i cd scorrimento e/o ampliamento con annessi e connessi.

F- Conseguentemente, sussiste diritto ed interesse ad adire codesta competente Ecc.ma AGO onde agire giudizialmente, al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto ad essere collocato in graduatoria, col riconoscimento del punteggio (effett. te maggiore) spettante, rispettivamente, a parte ricorrente! Ciò per le seguenti ragioni ed inerenti **motivi** di

- DIRITTO -

I- Giurisdizione dell'AGO-

In via preliminare, va eliso il campo da eventuale indebito alone di dubbio in ordine alla giurisdizione.

La giurisdizione concernente la presente controversia è riposta incontrovertibilmente nelle Funzioni dell'AGO, rappresentate altrettanto inequivocamente da Codesto On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro.

In punto di diritto soccorrono i seguenti capisaldi normativi e giurisprudenziali: la giurisdizione in capo al Giudice amministrativo deve ritenersi sussistente esclusivamente nei casi di procedure geneticamente riconducibili e ricondotte -per l'unica retta esegesi- al Soggetto operante (recte: agente) partecipe -in senso costitutivo!- della Pubblica Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art 1, comma 2° del citato Decreto Lgs.vo numero 165/2001; peraltro indefettibilmente finalizzate alla instaurazione di un rapporto di lavoro di tipo pubblicistico, in proposito, *ex pluris*: Cass. Sezioni Unite n. 28330 del 2011: "in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle P.A.", che è prevista dall'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001. Esorbitando, i casi di specie, da tale tassativa

previsione normativa, ne discende, per i medesimi, la giurisdizione AGO: *sic!*

Da tale assetto regolatore discende come, in riferimento alla fattispecie di odierno interesse, inerente le cosiddette “società partecipate”, le medesime siano soggette alla regolamentazione primaria e secondaria privatistica, e ciò è derivato dai seguenti capisaldi: -a-) Il pregresso disciplinamento configurato dalla Legge 112/2008, con particolare riguardo all’art. 18, già inequivoco (!), è stato assistito dalle decisioni del costante indirizzo giurisprudenziale (!) con cui è stato affermato -in ribadimento!- che le società di capitali, ancorchè incaricare di svolgere materiale attività attinente alla gestione dei servizi pubblici locali e seppur interamente partecipate dal Comune, costituiscono soggetti di diritto privato e che l’obbligo di adottare criteri e modalità per il reclutamento del personale, su di esse gravante ai sensi dell’art. 18, part. comma 2, del medesimo D.L. n. 112/2008, **attiene ad attività iure privatorum** che le caratterizza: e **tale peculiarità adduce inesorabilmente alla giurisdizione AGO.**

Invero, la giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 7, comma 2°, Codice Proc. Amm.vo presuppone, secondo la giurisprudenza citata, la riconducibilità del provvedimento all’esercizio di un potere pubblicistico, giammai sussistente allorchè la società di capitali provveda ad assumere nuovo personale, anche se mediante procedure selettive rispettose dei principi di imparzialità e trasparenza (cfr.

ex multis. Cons. Stato, Sez. V, 11/11/2014, n. 5944; ed altresì TAR Umbria, 29 gennaio 2014, n. 85, Tar Sic. Ct et ceteriora). -b)- Il medesimo principio deve ritenersi applicando in virtù dell'art. 19, comma 4°, del D.Lgs.vo n.175 del 19/08/16, costituente il T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, che –ribadendo i principi tracciati obbligatoriamente dalla pregressa normativa del 2008, in ordine al reclutamento del personale da parte delle società a controllo pubblico – espressamente prevede che **“Resta ferma la giurisdizione ordinaria” -AGO-** sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”.

Il fatto che la società sia “organismo” di diritto pubblico -ma non “ente” pubblico- non muta nulla dal punto di vista della natura del rapporto di lavoro. Infatti, al riguardo non può configurarsi alcun rapporto di lavoro pubblico, seppur contrattualizzato, in relazione alle procedure selettive finalizzate all'assunzione di personale da destinare alle dipendenze delle predette società; pertanto, la giurisdizione del Giudice Amministrativo non può ravvisarsi in relazione all'insorgenza di un rapporto di lavoro privato alle dipendenze di una società privata, anche quando qualificabile come “organismo di diritto pubblico”, perché comunque non annoverabile tra le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cons. Stato, Sez. V, 30 gennaio 2013, n. 570). Con la sentenza n. 7759 del 27 marzo 2017, la Corte di Cassazione, SS.UU. ha evidenziando, tra l'altro

quanto segue: -c-) la società in house, in quanto società per azioni agisce *iure privatorum* non essendo tenuta, in quanto non riconducibile quale società in house alla pubblica amministrazione, a seguire le regole del concorso pubblico ma quelle stabilite dal Decreto Legge n. 112 del 2008 convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133 che obbliga le società pubbliche a stabilire criteri e modalità per il reclutamento del personale, come stabilito in un Regolamento interno ad hoc dalla società; -d-) la decisione della Corte di cassazione del 2013 a Sezioni unite (richiamata nella causa) non riguardava la disciplina del reclutamento ma il danno erariale; diversamente opinando e ritenendo una valenza generale dei principi affermati nella citata sentenza si verrebbe ad annullare la rilevanza della forma societaria; la stessa Corte Suprema, con la sentenza del 1 Dicembre 2016 n. 24591, Sez. UU. ha già precisato che il precedente del 2013 non ha una valenza generale che impone l'applicabilità di tutte le regole che disciplinano le P.A., "ma è riferita alla disciplina del riparto di giurisdizione nel caso di azione di responsabilità per danno erariale (questione che involge in specifico l'utilizzazione del denaro pubblico)"; -e-) il tipo di rapporto che lega gli Organi di una società in house all'ente pubblico da cui la società promana è "fin troppo simile a quello che intercorre tra la medesima amministrazione ed i propri dipendenti per poter giustificare un diverso regime di responsabilità, quanto alla giurisdizione ed ai riflessi sulle regole che presidiano la responsabilità di quei soggetti"; -f-) questo

tuttavia non autorizza a ritenere necessariamente che "anche sotto ogni altro profilo l'adozione del paradigma organizzativo societario che caratterizza le società in house sia irrilevante e che le regole proprie del diritto societario siano poste fuori gioco"; -g-) sarebbe illogico postulare che la scelta di quel paradigma privatistico per la realizzazione delle finalità perseguite dalla pubblica amministrazione sia giuridicamente priva di conseguenze: da ciò discende che "ove non vi siano specifiche di posizioni in contrario o ragioni ostative di sistema," si applichi "il regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato"; -h-) la modalità di selezione del personale è una delle caratteristiche determinanti dello schema societario utilizzato dalle società in house, anche in termini di maggiore adattabilità degli organici e di pronta reattività al mercato ed alle sue dinamiche; -i-) l'art. 19, d. lgs. 175/17 ha ribadito "i principi della normativa della Legge del 2008, in ordine al reclutamento del personale da parte delle società a controllo pubblico, provvedimento oggetto di una recente decisione della Corte Costituzionale (sentenza n. 251/2016), che comunque assevera la valenza della norma de qua nonché dello spirito e della *voluntas* del Legislatore di non obbligare le società a controllo pubblico ad indire pubblici concorsi e di voler applicare (cfr. articolo 1) per quanto non espressamente derogato le norme del codice civili e quelle del diritto privato: il che necessariamente comporta la perdurante giurisdizione del Giudice ordinario per quanto sopra esposto." In ogni caso e

comunque si rileva, altresì, che nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato spetta al giudice ordinario la giurisdizione sugli atti mediante i quali vengono formate e gestite graduatorie, l'inserimento nelle quali dipenda non da valutazioni discrezionali dell'Amministrazione, ma, come nel caso i specie, solo dal possesso di titoli che devono essere valutati secondo criteri automatici e predeterminati; infatti, ancorché la formazione di tali graduatorie può in concreto essere prodromica alla instaurazione di nuovi rapporti di lavoro con la Pubblica amministrazione, la giurisdizione del Giudice amministrativo si giustifica con la necessità di sindacare, seguendo particolari regole di giudizio, un potere discrezionale ad essa attribuito, a fronte del quale il privato vanta una posizione di interesse legittimo; di contro, ove la compilazione della graduatoria dipenda dalla valorizzazione di elementi secondo criteri automatici e predeterminati non v'è spazio per alcuna discrezionalità in capo all'Amministrazione, con la conseguenza che il privato vanta un diritto soggettivo alla corretta collocazione in graduatoria; di conseguenza la giurisdizione del giudice amministrativo, affermata in via generale sulle procedure concorsuali e su tutti gli atti antecedenti alla instaurazione del rapporto di lavoro, cede nelle situazioni in cui non si ravvisi la necessità di effettuare un sindacato su un potere discrezionale attribuito alla Pubblica amministrazione, emergendo correlativamente il preteso rilievo delle posizioni di diritto soggettivo; in dette situazioni la giurisdizione torna ad essere del

giudice ordinario che, a norma dell'art. 63, D.Lgvo n. 165 del 30/03/2001, è il Giudice naturale del contenzioso sul pubblico impiego c.d. contrattualizzato (Cfr. TAR Torino n. 1207/2015). Sicchè la giurisdizione spetta recisamente all'AGO!

II- Illegittimità dell'esclusione dalla graduatoria in ispecie e/o rispettivamente collocazione in posizione arbitrariamente pregiudizievole.

L'esclusione dalla graduatoria disposta dalla resistente è da ritenersi illegittima(sic!)!-, in quanto fondata sulla mera pronunzia, nei confronti del ricorrente, di una sentenza applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., per un reato che, dato il decorso del quinquennio dall'irrevocabilità della condanna, doveva ritenersi ipso iure estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., a mente del quale il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. Orbene, a carico del Morabito vi è un precedente di applicazione di pena su richiesta delle parti, risalente al 2010 (v. Sent. n. 1342/10 - all.6), inferiore a due anni e, dunque, alla luce della norma succitata, già estinto alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al bando. Secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione penale (per tutte sez. III 21 settembre 2016 n. 19954 e 12 aprile

2016n. 30141, nonché sez. VI 29 gennaio 2016 n. 6673), "l'estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445, comma 2 c.p.p. opera in via automatica, e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione". In virtù del citato orientamento, recentemente il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2704/18, pur non ignorando i precedenti giurisprudenziali - per cui l'effetto in questione si produrrebbe solo a seguito di una formale sentenza del Giudice dell'esecuzione, e quindi solo dopo averla ottenuta si sarebbe esenti da obblighi di dichiarazione al riguardo - ritiene però di doversene consapevolmente discostare, considerato che appare non razionale una diversa considerazione dell'effetto estintivo in due rami dello stesso ordinamento. Va allora ritenuto che l'estinzione in esame non dovesse essere dichiarata, se non altro in quanto equiparata ad una riabilitazione, come ritenuto per tutte sul punto specifico da C.d.S. sez. III 15 maggio 2012 n. 2801. Si consideri, peraltro, a riprova della buona condotta del ricorrente, che con ordinanza del 01/06/2020, il Tribunale di Messina sez. Penale, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 445 comma 2° c.p.p., ha dichiarato estinto il reato commesso dal Morabito. Sotto diverso profilo, non può, peraltro, sottacersi, l'evidente sproporzione, ad avviso di codesta difesa, tra la natura della dichiarazione sostitutiva e le gravi conseguenze per il ricorrente, che si vede escluso da una procedura concorsuale. Per ritenere che la dichiarazione non abbia

inciso sull'affidabilità del ricorrente, assume carattere decisivo la presenza dei presupposti per l'avvenuta estinzione del reato; è incontestato ed incontestabile che, come risulta dall'ordinanza del Tribunale Penale di Messina che il ricorrente non abbia commesso reati della stessa indole nei cinque anni successivi. Ove anche si ritenesse, quindi, che l'estinzione del reato non operi automaticamente, va ricordato, però, che l'estinzione ha natura meramente dichiarativa, e quindi retroattiva (Tar Lazio 9.7.2011 n. 7073). Nel caso in esame appare però del tutto sproporzionato disporre l'esclusione del ricorrente per una dichiarazione "difforme allo stato posseduto", ove i presupposti per l'estinzione si sono, a quanto risulta in atti, verificati circa quattro anni prima della dichiarazione. Può, dunque, nel caso in specie, trovare applicazione il principio dell'irrilevanza del cd. Discrasia dichiaratoria (cd "para-falso") innocuo, il quale, in materia di dichiarazioni non veritiere rese nell'ambito di una procedura concorsuale, trova applicazione quando secondo una valutazione da compiersi ex ante la dichiarazione non attribuisce una posizione di vantaggio, nemmeno sotto il profilo morale, ovvero non è nemmeno potenzialmente in grado di attribuirle (Consiglio di Stato Sez. VI, n. 4436 dell'8 luglio 2010). Nel caso in esame, non può essere esclusa una mera eventuale lapsus amnetico -di assoluta irrilevanza!- del ricorrente riguardo ad una segnatura di eventuale comminazione di lieve pena, risalente nel tempo e sospensivamente condizionata.

Va tosto evidenziato come -ipso jure, ipso facto!- la operata arbitraria esclusione non è prevista dal bando di selezione né il CCNL di categoria. Dette indefettibili previsioni avrebbero dovuto prescrivere che il rilascio di dichiarazioni inesatte avrebbe determinato l'automatica esclusione dalla procedura di assunzione. **Breviter: - Messina Servizi non è una Pubblica Amministrazione, ma una società di diritto privato che - anche in qualità di datore di lavoro - agisce, appunto, come un privato, sicchè in relazione ad essa non si applicano le disposizioni relative ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli interessati e alle conseguenze derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere. In ogni caso, trova applicazione il principio secondo cui "il determinarsi di falsi documentali [d.P.R. n. 3 del 1957, art. 127, lett. d)] o dichiarazioni non veritiere (d.P.R. n. 445 del 2000, art. 75) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la p.a." (Cass., 11.7.2019, n. 18699).

Nel caso di specie, il rapporto verrebbe ad essere - come n fatto e diritto è!- regolare e una diversa prescrizione -stante peraltro, vieppiù, l'assetto privatistico- sarebbe incostituzionale e violerebbe la disciplina basilare del divieto di ostacoli all'accesso al lavoro e connessi! In tutti i casi prospettati per tale esclusione aut per attribuzione di

minor punteggio -qui parimenti dedotto ed opposto, ad ex. per carico familiare et ceteriora.

Si rileva, altresì, tonando al prefato argomento, che la previsione di un requisito generalizzato come quello sopra indicato e il conseguente provvedimento esecutivo di esclusione dalla graduatoria sono illegittimi per le seguenti considerazioni: a) L'art. 19, secondo comma, del d. lgs. n. 175 del 2016 prevede che: "Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001"; b) L'art. 35, terzo comma, del d. lgs. n. 165 del 2001, a sua volta, prevede, tra l'altro (lett. b), che: "Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: ...adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire"; c) In generale, per quel che riguarda il pubblico impiego, vale la pena di rilevare che né il d.lgs. n. 165 del 2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), né il d.P.R. n. 3 del 1957 ("Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"),

né il d.P.R. n. 487 del 1994 (“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”) prevedono alcuna disposizione che precluda l'accesso al pubblico impiego per aver riportato qualsivoglia condanna penale; d) a livello privatistico, l'art. 4, quinto comma, del CCNL del 10.7.2016 del personale impiegato nei servizi di gestione dei rifiuti (il CCNL Utilitalia richiamato nell'avviso di selezione) prevede che: “Il lavoratore è tenuto alla presentazione dei documenti richiesti dall'azienda, ivi compresi il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, al fine di verificare l'assenza di eventuali condanne o procedimenti penali che incidano sull'attitudine professionale del lavoratore, nel rispetto della normativa vigente”. e) tenuto conto delle disposizioni sopra richiamate, appare illegittima la disposizione del bando di selezione che prevede l'esclusione automatica di un candidato per il semplice fatto di aver riportato una condanna penale, a prescindere dalla tipologia del reato commesso e dall'entità della pena irrogata: come si è visto, infatti, le predette disposizioni - normative e contrattuali, relativo all'impiego pubblico e privato - esigono che i requisiti richiesti dall'Ente assuntore siano collegati all'attitudine professionale del lavoratore e alla posizione che egli dovrà ricoprire, con la conseguenza che l'aver riportato una condanna penale non può costituire indice di automatica inattitudine lavorativa e

di incapacità all'espletamento delle mansioni relative al posto messo a concorso, per di più in assenza di alcuna valutazione sulla fattispecie penale concretamente ascritta al concorrente. 3. Sul risarcimento del danno Per le ragioni esposte ai capitoli che precedono, emerge chiaramente il diritto dell'odierno ricorrente ad essere inserito in graduatoria e, per converso, l'illegittimità del provvedimento che ha precluso detto inserimento. Ora, appare pacifico che detto mancato inserimento nella graduatoria abbia cagionato, rispettivamente, a parte ricorrente un danno economico che si sostanzia nella perdita di occasione di lavoro e di c.d. *chance*, intesa come assunzione della Messina Servizi Bene Comune e, conseguentemente, nell'impossibilità di percepire lo stipendio relativo a detta assunzione. Tale danno potrà essere quantificato in via equitativa, tenendo conto delle retribuzioni e delle contribuzioni che il ricorrente avrebbe avuto maturato ed ottenuto *-ipso jure, ipso facto-* nel caso in cui si fosse regolarmente costituito il rapporto di impiego. Si consideri al riguardo che soggetti utile collocazione in graduatoria sono stati contrattualizzati il 4 giugno corrente anno.

=III= Parte ricorrente ha invitato e diffidato l'esercizio della autotutela onde ottenere la revoca e/o annullamento dell'atto di esclusione e/o arbitraria pregiudizievole collocazione che, per amenità e valenza fattuale e giuridica qui di seguito si riporta: "“““““

RICORSO pure in autotutela *nell'interesse del Signor*
-ndr odierno ricorrente-, nato il =/= / ==, a ===== ed ivi
residente in Via ===== n.==, Codice Fiscale numero

posseduto, si dispone l'esclusione dalla graduatoria in oggetto. Avverso la suddetta esclusione potrà essere proposto ricorso dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali nei modi e nei termini di legge.”

a) di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente e/o susseguente negativo, comunque connesso con quello dianzi menzionato

^ ^ ^ ^ ^

L'atto qui impugnato, anche in via di autotutela è nullo, invalido, illegittimo ed iniquo e va pertanto revocato e/o annullato ex abrupto ed, in ogni caso, caducato, previa immediata sospensione, con conseguente pedissequa ottemperanza di chiamata dell'odierno reclamante in virtù ed esecuzione della graduatoria in primis formata, essendosi il medesimo, appunto, utilmente collocato nella graduatoria de qua, a cospetto della esclusione contra legem, qui precipuamente impugnata, con ricorso affidato ai seguenti

MOTIVI

I- Nullità ed invalidità nonché illegittimità del provvedimento impugnato laddove determina la esclusione contra legem dell'odierno petente - ricorrente. Eccesso di potere. Violazione di legge.

Dall'analisi del provvedimento (rectius: determinazione provvedimento) avverso col presente gravame si evince che la pseudo motivazione è affidata alla asserita verifica della dichiarazione sostitutiva che ovviamente riferita all'accesso al lavoro, quindi conforme alla normativa di riferimento, che prevede la **valutazione di condanne rilevanti -particolarmente sotto il profilo temporale- conformemente alla**

normativa in materia subjecta e di certo non in astratto, **nel periodo dell'ultimo quinquennio alla data del bando!** Il vaglio della Spett.le resistente, deve essere rettamente, in via formale e sostanziale ricondotta a tali unici (ampi certamente) consentiti ambiti.

Sicchè, l'esorbitazione da tale tassativo confine dettato dalla Normativa regolamentatrice e chiarito definitivamente dalla Giurisprudenza e dalla Dottrina, non può venir operato dalla resistente, alla stregua della nota provvedimento di esclusione qui recisamente impugnata.

Invero, il decorso del termine di anni cinque dall'ultima declaratoria di condanna è elemento (-condizione) (recte: requisito) verificato nel caso in esame, con la conseguenza della **perfetta rispondenza tra il chiesto nel bando dalla resistente –e più specificatamente: è tutto quanto può “pretendere” validamente e per Norma la Resistente.**

In concreto, tanto vale persino nel settore pubblico, dove vale la considerazione tecnico-giuridica testè evidenziata ed evinta dalla Normativa, Giurisprudenza e Dottrina che, peraltro, solo in quest'ultimo settore (pubblico puro) è perfino più restrittiva rispetto al settore di azione della Resistente Messina Servizi Bene Comune!

Difatti, in ispecie ha valenza applicativa (a cui non può esimersi Messina Servizi Bene Comune) tale unica corretta (dettata dal Legislatore!) esegesi letterale e conseguente applicazione; salva l'ipotesi eccezionale come ad exemplum per la partecipazione agli “appalti pubblici” che la Legge speciale non disciplini

ulteriormente degli elementi applicativi specifici (cfr. Art. 38 comma, lett c), d.lgs. n. 163/2006 con art. 80, comma 3, d.lgs n. 50 del 2016).

Mentre nella materia qui interessata non è (ribadiscisi, sono ipotesi eccezionali) prevista alcuna disciplina speciale additiva: con la conseguenza che il decorso del tempo -superati gli anni cinque dall'ultima condanna- recide ogni dubbio sulla veridicità della circostanza che ammette al lavoro, a cui è finalizzata la "dichiarazione sostitutiva".

Altrimenti, la applicazione gravemente erronea che ha tentato di applicare nel caso di specie la resistente, oltrecchè essere inconcepibilmente contra legem, ridurrebbe la medesima svuotata.

Indi, stante che l'impugnata esclusione è manifestamente affidata alla pseudo-motivazione che esula dal rispetto della Normativa nonché Giurisprudenza e Dottrina (che puntualmente qui di seguito riportiamo!), discende proprio la perfetta sintonia -alla Legge e connessi- della "dichiarazione sostitutiva" in esame e colloca nella sfera assiologico-giuridica della invalidità radicale ed illegittimità della determinazione provvedimentale (nota-provvedimento di esclusione), di cui mercè il presente atto di impugnazione, si insta radicale emenda! Quindi, il provvedimento di esclusione va revocato, anche in via di autotutela, ed, in ogni caso, annullato ab ovo, con conseguente ripristino immediato della graduatoria iniziale valida e legittima!!!

In proposito è intervenuto il Consiglio di Stato Sez. VI, che così ha definitivamente statuito: "In

mancanza di analoga norma in materia di procedure selettive e di concorso per l'accesso al pubblico impiego, tuttavia l'operatività automatica dell'estinzione del reato (senza cioè che sia necessario un provvedimento di declaratoria di estinzione da parte del giudice penale) DEVE applicarsi anche nelle procedure concorsuali, in quanto non può giustificarsi, in due diversi rami dell'ordinamento, penale e amministrativo, in mancanza di alcuna specifica indicazione normativa, una diversa operatività del medesimo istituto."

Sic!!!

A maggior ragione, laddove trattasi di accesso al lavoro a tempo determinato presso Società, il principio dovrà essere conforme a tali cogenti dettami con gli atti che lo concernono che devono inderogabilmente esser informati ai principi medesimi: con la conseguenza epilogativa che la dichiarazione rappresenta la realtà di ciò a cui era unicamente finalizzata e, per ciò stesso, quanto doveva innanzi alla Messina Servizi Bene Comune, odierna resistente, la quale ultima è tenuta ad applicarla ed, in tal guisa, anche in via di autotutela ripristinare la graduatoria nello status quo ante, previa revoca e/o annullamento del provvedimento di esclusione per l'odierno ricorrente

II- Violazione di Legge, eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, dello sviamento della causa tipica, della manifesta ingiustizia ed

illogicità manifesta. Incongruità e carenza di autentica motivazione

1) Le superiori censure, che sono fondate su vizi che inficiano irrimediabilmente la validità e legittimità ed equità della Nota provvedimentoale qui impugnata (veggasi suora) nel contempo, senza recesso, rilevano in relazione alla operata, ma in ispecie insussistente in capo alla stessa e, recisamente, non consentita, discrezionalità. Nell'ambito temporale di rilevanza giuridica, inerente il caso di specie, è già maturato il termine di rito, ipso jure-ipso facto, perché sia ineccepibilmente ritenuto ex Lege estinto il fatto(-reato) ed in cotal maniera ripristinare lo status quo ante spettante in graduatoria, sì come in prime cure rettamente riconosciuto ed attribuito!

Da ciò la fondatezza del travisamento dei fatti consumato in ispecie dalla resistente tramite l'avversata esclusione.

2) Nel contempo, la Messina Servizi Bene Comune è incorsa nello sviamento della causa tipica: vale a dire se la graduatoria è indispensabile per ottenere i più meritevoli, così come in primis ritenuto e collocato l'odierno ricorrente, va tosto rilevato che il non avere riportato condanne nel quinquennio precedente è l'elemento scrimine della fattispecie ammissiva aut ostativa: **tertium non datur!** La legge ed i riferimenti Juris sopra richiamati ed esplicitati sono per la avvenuta (anche documentale!!!) verifica delle condizioni imposte dal Bando in relazione al lavoro di destinazione! Il disattendere al riguardo della Resistente di non

permettere la reale concreta e veritiera condicio dello status del ricorrente di soggetto che nei cinque anni precorsi non abbia condanne è -oltrecchè dichiarato dal medesimo- documentato, sicchè è rispettata la causa tipica della norma per l'accesso al lavoro de quo; anche sotto tale aspetto (causa tipica) va ripristinato lo status quo in graduatoria, utilmente collocato lo stesso ricorrente.

3) Ed altresì, la causa inficiante il provvedimento di esclusione, oggetto del presente delatorio gravame, si palesa fondata anche sotto altro profilo: il trattamento succedaneo alla retta e legittima collocazione in graduatoria, produce la manifesta ingiustizia in pregiudizio del ricorrente meritevole del posto assegnato in graduatoria ed invece, ingentemente leso dal provvedimento di esclusione dalla medesima, prodotta da violazione logico-giuridica del movente ritenuto validamente esondante. Non sussiste alcuna debita logicità nella esclusione del ricorrente meritevole sull'assunto astrattamente dedotto da **concreta inesistenza** di condanne endo-quinquennale dalla data del bando: a cospetto di ben chiara portata della normativa e connessi (cfr. supra!)

4) La illogicità si coglie a piene mani e contestualmente produce la non concessa iniquità che, pure specificamente censurate, vanno elise dal contesto dello status meritevole tanto sotto l'accezione logico-giuridica quanto sotto il profilo della non permissione di adozioni a dir poco discrezionali e vietate. Va immediatamente restaurato l'assetto logico-giuridico e la legalità plenu

sensu sopra evidenziato, tramite il dovuto ripristino del posto in graduatoria spettante! A tale eminente riguardo, va restaurato il diritto del ricorrente e accolta la censura della incongruità -a cospetto del maturato (sovraabbondantemente) termine del quinquennio surrichiamato!- che rende incongrua (rectius: insussistente!) la parvenza di motivazione che è stata posta a labile e fallace corredo del posticcio provvedimento repulsorio del ricorrente dalla graduatoria e che in sostanza disattende la realtà subiettiva e quella obiettiva, costitutiva in bonis dello status vantato validamente e legittimamente dal ricorrente medesimo che ha titolo e diritto all'immediato ripristino in graduatoria ed alla chiamata al lavoro.

III- Invalidità-Violazione di Legge e, segnatamente, del DPR n. 1199 del 24.11.1971, con part. riguardo all'art. 1 comma III ibidem.

Senza recesso alcuno, va rilevato che in calce alla determinazione della Nota-provvedimento vergata ex adversu viene fatto cenno assolutamente insufficiente poiché così recita: "Avverso la suddetta esclusione potrà essere proposto ricorso dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali nei modi e termini di legge."

In sostanza pur costituendo un dovere della resistente nihil dixit, Essa fa riferimento generico, senza rispettare la normativa testè calendata che dispone di indicare i termini specifici nonché di specificare l'autorità competente a cui proporre ricorso.

La disposizione così dispone cogentemente: "L'atto contenente la determinazione provvedimento di

esclusione dalla graduatoria, quale atto soggetto a ricorso ai sensi del presente articolo **deve recare l'indicazione del termine e dell'Organo cui il ricorso deve essere presentato.**”

Sicchè, tale violazione rende invalido ed illegittimo il provvedimento di esclusione avverso.

IV- Domanda di incidentale di sospensione ed immediato urgentissimo ripristino del ricorrente in graduatoria.

Il presente ricorso è palesemente fondato: merita, pertanto, pronto accoglimento!

S'impone, frattanto, nelle more necessario del giudizio, l'immediata sospensione del provvedimento di esclusione impugnato con ogni altro connesso, compresa la determinazione della valutazione de qua.

Difatti, nel caso di specie, sussistono sia il **fumus boni juris** che il **periculum in mora, in re ipsa**.

Ciò, stante l'irreversibilità del danno che -già sussistente in re ipsa! - provocherebbe la esclusione della ricorrente dall'accesso al lavoro, già ritenuto meritevole con la retta e legittima collocazione in graduatoria. La chiamata dei non meritevoli in loco del ricorrente, provocherebbe ulteriori ovi danni irreparabili!

Il tutto anche alla luce delle numerose fondate censure mosse e circostanze richiamate ed esposte -in via critica- nel presente libello d'impugnazione.

Inoltre, la procrastinazione dell'efficacia della determinazione provvedimento di esclusione -atti impugnati- pregiudicherebbe irrimediabilmente il ricorrente medesimo che verrebbe irrimediabilmente

esclusa dall'accesso al lavoro spettantigli per tabulas, provocando inevitabilmente altrettanto danno grave ed irreversibile! Peraltro, va tosto osservato come il ripristino del ricorrente in graduatoria non recherebbe, invece, pregiudizio alcuno alla resistente procedente.

P. Q. M.

*le odierne parti ricorrenti, generalizzati e rappresentati e difes come in epigrafe, anche in via di autotutela, chiede **previa immediata sospensione - e declaratoria urgente incidentale - del provvedimento di esclusione dalla graduatoria in cui era già stato utilmente collocato - atti impugnati- meglio specificati in epigrafe, sia accolto il presente ricorso e -per tutte le ragioni spiegate nella superiore narrativa- ammettere al lavoro l'odierno ricorrente al lavoro de quo. Con ogni altra statuizione favorevole all'odierno petente.***

Salvo e impregiudicato ogni altro diritto, azione, alligazione, difesa e ragione.

Compiegansi oltre la Juris, procura, Provvedimento-nota provvedimentale impugnata Messina lì 23/05/2020 F.to””...ndr. “alla stessa stregua per carenza di retta imputazione del punteggio per carico familiare, per de Marco è certificato un figlio in più rispetto al consentito..”-

*=^= **Si fanno valere mercè la presente impugnazione, anche tali integranti motivi-censure avverso la esclusione e/o attribuzione punteggio inferiore (spec. Carico familiare).***

***** Tuttavia, parte resistente ha solo inviato una tarda e tardiva nota soprassessoria contenente riscontro anapodittico. Inutiliter dato...recante una fantomatica pseudo-motivazione: vale a dire che non sarebbero stati prodotti altri documenti...?? quali?!!! Essendo stati alligati tutti alla domanda, i cui originali sono in possesso proprio della Società-parte resistente: sic!!!**

****** Sicchè, parte ricorrente si vede costretta ad adire Codesta Ecc.ma Autorità, competente onde ottenere finalmente la tutela dei propri diritti e delle proprie ragioni oltre al risarcimento integrale dei danni patrimoniali, perdita di chance, extrapatrimoniali e morali patiti e patendi a cagione del comportamento, commissivo aut omissivo, arbitrario e ingentissimamente pregiudizievole posto in essere da parte resistente.**

Istanza Cautelare: ex art. 700 C.P.C.: - In proposito: sussiste in re ipsa il fumus per le ragioni esposte nelle ragioni ed i motivi spiegati nella superiore corroborata narrativa. Alla stessa stregua, sussiste parimenti in re ipsa il requisito del periculum in mora, se solo si pensa che il contratto ha validità di dodici mesi, con scadenza 30 giugno 2021 e, quindi, è evidente la impellenza e necessità di un prezioso provvedimento che se reso immantimente (ovverosia a distanza di mesi) a cospetto della data della scadenza contrattuale (30/06/2021), rimarrebbero obiettivamente e subjettivamente pregiudicati i sacrosanti diritti di parte ricorrente. Sicché, risulta evidente la necessità ed

improcrastinabile urgenza del qui invocato provvedimento cautelare con cui Codesto On.le Giudice-GUL ordini l'inserimento dell'odierno ricorrente in graduatoria, questi vedrebbe preclusa qualsiasi possibilità di essere assunto al lavoro de quo. Discende l'eminente necessità di accogliere la presente istanza cautelare-urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 del Codice di Procedura Civile.

II- Sulla scorta di tali deduzioni circostanziate venivano rassegnate le seguenti conclusioni :

P.Q.M.

e per quant'altro in fatto ed in diritto,

si chiede che Codesto On.le Tribunale adito e competente,

v o g l i a

previo accoglimento della domanda di somma urgenza

testè formulata anche inaudita altera parte con

decreto

accogliere il presente ricorso urgente e, per gli

effetti,

le seguenti domande:

1°- In via preliminare, autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica del presente ricorso a tali litisconsorti/controinteressati, con le modalità che riterrà più congrue, stante che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/controinteressati -si come identificati nei soggetti che subirebbero comunque effetti dall'accoglimento del presente ricorso-

nonché a cagione della disagiata individuazione degli stessi.

2°- In via cautelare, pur con provvedimento inaudita altera parte, disporre la sospensione dell'efficacia del provvedimento di esclusione adottato mediante nota vergata in data 6 maggio 2020, notificata successivamente -di cui si offre rispettiva copia in produzione- dalla S.p.A. Messina Servizi Bene Comune, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica e la funzione presso la sede legale in Messina, Piazza Unione Europea, in danno di parte destinataria, odierna parte ricorrente, (e, per quanto di ragione, del bando di selezione per l'assunzione a tempo determinato di n. 100 operatori ecologici) con ogni statuizione necessaria e consequenziale favorevole nonché disporre la retta collocazione in graduatoria conseguentemente .

3°- conseguentemente, ritenuta l'illegittimità, arbitrarietà ed iniquità dei predetti provvedimenti impugnati, sempre in via d'urgenza, pur con provvedimento inaudita altera parte, ordinare alla suddetta Azienda di reintegrare tutti i ricorrenti, per le rispettive ragioni, rispettivamente da illegittima esclusione ed erronea collocazione e/o del maggior carico familiare (ultimo ric.) nella relativa graduatoria e di adottare i pedissequi provvedimenti finalizzati alla assunzione dei medesimi e, per ciò stesso, alla assunzione de qua..

4°- Il tutto, con condanna alla assunzione dei ricorrenti secondo la rispettiva retta posizione, in virtù ed

ottemperanza della posizione e status, nella graduatoria ed, indi, con statuizione urgente di ordine e condanna per ogni effetto patrimoniale, assistenziale e previdenziale necessario, utile e di ragione in favore di parte ricorrente.

5°- Altresì, e per gli effetti, condannare l'Azienda resistente Messina Servizi Bene Comune SpA, sempre in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al risarcimento integrale dei danni ex contractu, ed in ogni caso ai sensi dell'art. 2943 del C.C., patiti e patendi dai ricorrenti per effetto della ritardata e/o mancata assunzione, da liquidarsi in via equitativa, alla luce delle retribuzioni e delle contribuzioni nonché di tutti gli effetti utili e consequenziali di ordine patrimoniale, previdenziale ed assistenziale comparata alla regolare costituzione del rapporto di impiego e lavoro di spettanza e che i medesimi petenti avrebbero maturato nella debenda assunzione.

6°- Con vittoria di spese compensi di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario anche ex art. 92 CPC.

=7°=Nel giudizio di merito, s&o nonchè rettifiche ovvero modifiche che si renderanno eventualmente necessarie dalle eventuali deduzioni difensive delle parti intimato, saranno definitivamente avanzate –nell'eventuale fissando termine- le domande che di seguito qui -in ribadimento- si spiegano: 1) Ritenere e dichiarare l'illegittimità della graduatoria definitiva e di tutti gli atti presupposti ed, in particolare, rispettivamente la nota impugnata e qui alligata portante data 6 maggio 2020

e, in parte qua, del bando di selezione per l'assunzione a tempo determinato di n. 100 operatori ecologici. 2) Disapplicati i suddetti atti, ritenere e dichiarare che ogni odierna parte ricorrente ha diritto di essere inserita nella predetta graduatoria con il punteggio originariamente assegnatogli e De Marco Michele con il punteggio di maggior carico familiare per un figlio in più rispetto quelli considerati. 3) Conseguentemente, ordinare alla Messina Servizi Bene Comune **S.P.A.** in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, di procedere all'assunzione del ricorrente rispettivamente in ragione della posizione di classifica dallo stesso conseguita in forza del suo reinserimento in graduatoria. 4) Condannare Messina Servizi Bene Comune s.p.a. al risarcimento dei danni, ex art. 2043 C.C., subiti da parte ricorrente rispettivamente per effetto della mancata assunzione, da quantificarsi in via equitativa, tenendo conto delle retribuzioni e delle contribuzioni che il ricorrente avrebbe maturato nel caso in cui si fosse regolarmente costituito il rapporto di impiego nonché al risarcimento di tutti danni patrimoniali, nonché da perdita di c.d. chance oltre ai danni extrapatrimoniali-morali patiti. 5) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario pure ex art. 92 CPC-
*Si offrono in produzione con deposito. i seguenti documenti: avviso bando (all.1); domanda di partecipazione alla selezione (all.2); graduatoria provvisoria del Centro per l'Impiego (all.3); nota vergata da Messina Servizi Bene Comune il 06/05/2020 (all.4);

graduatoria definitiva (all.5); Atto monitorio anche per opposizione-impugnazione in autotutela per revoca nota di esclusione(all.6). Dichiarazione reddituale (all. 7).

Si dichiara che il valore del giudizio è indeterminabile e che il contributo unificato non è dovuto per limiti reddituali. Salvis juribus late.

IV- *Orbene, la decisione qui assoggettata a reclamo-esclusa la risoluzione invocata e statuita della Giurisdizione (e competenza!) che rimane non reclamata e condivisa!- è illegittima, invalida, erronea ed iniqua, poiché affidata a considerazioni extra ordinem circa l'assunto della dichiarazione ex art. 444 che sarebbero ostative nonostante la maturazione del termine estintivo ed indi irrilevante in riferimento alla funzione ostruttiva alla chiamata-assunzione già ritenuta anche in graduatoria rettamente meritevole per parte ricorrente.*

**Invero, la dichiarazione de qua (esposta infra la nota menzionata recante la esclusione dalla graduatoria dei già vincitori) poiché ancorata in nuce al decorso del termine aggiunta alla defezione della funzione ostativa che si vorrebbe far norma di elisione delle iscrizioni pregiudizievoli, a sua volta legata prettamente al tempo dalla condanna -giova ribadire datate perché vetuste ed irrilevanti quale fattispecie contestata all'epoca- è conforme alle prescrizioni normative di stima costituzionale di accesso al lavoro ed inerisce alla dignità della persona nonché a tutte le norme poste a tutela del lavoratore.*

Le certificazioni aggiunte per asseveramento della situazione specifica e complessiva elidono la precauzione (ripetesi non consentita) nutrita dalla Ditta in sede di avvio al lavoro dopo il collocamento - retto ex legge a fronte di esclusione fallace!- e senza che sussistano effettivi ostacoli! Discendono, ictu oculi, la violazione di legge, sia ordinaria che Costituzionale, laddove si ritengono dalla Ditta assuntrice dimostrativi della disapplicazione della bona fides e del diritto di assunzione -pria ancora della aspettativa giuridica divenuta come tale diritto! Peraltro, le esclusioni de quibus producono solo mero danno all'assumendo lavoratore -in graduatoria collocato utilmente!- a cospetto di inesistente pregiudizio effettivo per la Società assuntrice Messina Servizi.

- Il Consiglio di Sato come i vari Tar si sono attestati uniformemente per la tesi di accesso al lavoro, ove l'assumendo lavoratore gode della maturazione del tempo e della condizione di violazione irrilevante ai fini dell'accesso e svolgimento del lavoro, a cospetto di morose e lagnose formalità burocratiche procedurali intesi alla semplice attestazione del passaggi del termine e quindi alla dichiarazione di riabilitazione. Da ciò il danno in re ipsa unicamente per l'assumendo lavoratore già meritevole. I motivi già spiegati i prime cure sono tutti invocati e trascritti e vengono qui fatti valere ad ogni effetto di legge.*

Con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare ed alligare.

P.Q.M.

si insiste nell'accoglimento del presente reclamo e, per gli effetti:

1- nella riforma della decisione siccome qui impugnata specificata in epigrafe adottata dal GUL del tribunale di Messina Dr.ssa V. Totaro in data 25.09.20 notif il 28 successivo;

2- nelle domande e conclusioni di prime cure e segnatamente: le seguenti domande:

1° *In via preliminare, autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica del presente ricorso a tali litisconsorti/controinteressati, con le modalità che riterrà più congrue, stante che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/controinteressati -si come identificati nei soggetti che subirebbero comunque effetti dall'accoglimento del presente ricorso- nonché a cagione della disagiata individuazione degli stessi.*

2° *In via cautelare, pur con provvedimento inaudita altera parte, disporre la sospensione dell'efficacia del provvedimento di esclusione adottato mediante nota vergata in data 6 maggio 2020,*

notificata successivamente -di cui si offre rispettiva copia in produzione- dalla S.p.A. Messina Servizi Bene Comune, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica e la funzione presso la sede legale in Messina, Piazza Unione Europea, in danno di parte destinataria, odierna parte ricorrente, (e, per quanto di ragione, del bando di selezione per l'assunzione a tempo determinato di n. 100 operatori ecologici) con ogni statuizione necessaria e consequenziale favorevole nonché disporre la retta collocazione in graduatoria conseguentemente .

3°- *conseguentemente, ritenuta l'illegittimità, arbitrarietà ed iniquità dei predetti provvedimenti impugnati, sempre in via d'urgenza, pur con provvedimento inaudita altera parte, ordinare alla suddetta Azienda di reintegrare tutti i ricorrenti, per le rispettive ragioni, rispettivamente da illegittima esclusione ed erronea collocazione e/o del maggior carico familiare (ultimo ric.) nella relativa graduatoria e di adottare i pedissequi provvedimenti finalizzati alla assunzione dei medesimi e, per ciò stesso, alla assunzione de qua..*

4°- *Il tutto, con condanna alla assunzione dei ricorrenti secondo la rispettiva retta posizione, in virtù*

ed ottemperanza della posizione e status, nella graduatoria ed, indi, con statuizione urgente di ordine e condanna per ogni effetto patrimoniale, assistenziale e previdenziale necessario, utile e di ragione in favore di parte ricorrente.

5°- Altresì, e per gli effetti, condannare l'Azienda resistente Messina Servizi Bene Comune SpA, sempre in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al risarcimento integrale dei danni ex contractu , ed in ogni caso ai sensi dell'art. 2943 del C.C., patiti e patendi dai ricorrenti per effetto della ritardata e/o mancata assunzione, da liquidarsi in via equitativa, alla luce delle retribuzioni e delle contribuzioni nonché di tutti gli effetti utili e consequenziali di ordine patrimoniale, previdenziale ed assistenziale comparata alla regolare costituzione del rapporto di impiego e lavoro di spettanza e che i medesimi petenti avrebbero maturato nella debenda assunzione.

6°- Con vittoria di spese compensi di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario anche ex art. 92 CPC.

=7°=Nel giudizio di merito, s&o nonchè rettifiche ovvero modifiche che si renderanno eventualmente necessarie dalle eventuali deduzioni difensive delle parti intime, saranno definitivamente avanzate –

*nell'eventuale fissando termine- le domande che di seguito qui -in ribadimento- si spiegano: 1) Ritenere e dichiarare l'illegittimità della graduatoria definitiva e di tutti gli atti presupposti ed, in particolare, rispettivamente la nota impugnata e qui alligata portante data 6 maggio 2020 e, in parte qua, del bando di selezione per l'assunzione a tempo determinato di n. 100 operatori ecologici. 2) Disapplicati i suddetti atti, ritenere e dichiarare che ogni odierna parte ricorrente ha diritto di essere inserita nella predetta graduatoria con il punteggio originariamente assegnatogli e De Marco Michele con il punteggio di maggior carico familiare per un figlio in più rispetto quelli considerati. 3) Conseguentemente, ordinare alla Messina Servizi Bene Comune **S.P.A.** in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, di procedere all'assunzione del ricorrente rispettivamente in ragione della posizione di classifica dallo stesso conseguita in forza del suo reinserimento in graduatoria. 4) Condannare Messina Servizi Bene Comune s.p.a. al risarcimento dei danni, ex art. 2043 C.C., subiti da parte ricorrente rispettivamente per effetto della mancata assunzione, da quantificarsi in via equitativa, tenendo conto delle retribuzioni e delle*

contribuzioni che il ricorrente avrebbe maturato nel caso in cui si fosse regolarmente costituito il rapporto di impiego nonché al risarcimento di tutti danni patrimoniali, nonché da perdita di c.d. chance oltre ai danni extrapatrimoniali-morali patiti. 5) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario pure ex art. 92 CPC-

**Si offrono in produzione con deposito. i seguenti documenti: avviso bando (all.1); domanda di partecipazione alla selezione (all.2); graduatoria provvisoria del Centro per l'Impiego (all.3); nota vergata da Messina Servizi Bene Comune il 06/05/2020 (all.4); graduatoria definitiva (all.5); Atto monitorio anche per opposizione-impugnazione in autotutela per revoca nota di esclusione(all.6). Dichiarazione reddituale (all. 7).*

Si dichiara che il valore del giudizio è indeterminabile e che il contributo unificato non è dovuto per limiti reddituali.

Salvis juribus late.

Messina lì 12.10.2020

Avv. Antonio Bongiorno

Studio Legale

Avv. Antonio Bongiorno

Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori

98123 Messina - via Ugo Bassi n. 202

Telefono/Fax 090.2130742 (Martedì e Giovedì: h. 17.00 – 19.30)

Tel/Cell. 333.3201020 – 334.3610260 (h. 9.30 – 12,30 // 17,00 – 19,30)

Email: avvantoniobongiorno@virgilio.it - Pec: avv.antoniobongiorno@pec.giuffre.it

Attestazione di conformità

ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/212

convertito in L. 221/12, introdotto dall'art. 52 D.L. n.90 del 24.6.2014

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Il sottoscritto Avv. Antonio Bongiorno del Foro di Messina, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/212 convertito in Legge 221/12, introdotto dall'art. 52 D.L. n.90 del 24.6.2014, attesta che l'antescritto ricorso per reclamo è copia conforme del corrispondente ricorso in formato digitale siccome depositato estratto dal fascicolo recante R.G. n. 3855/2020 del Tribunale Civile Sezione Lavoro di Messina.

Messina lì 21.10.2020

Avv. Antonio Bongiorno



TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO

Il Presidente della Sezione Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
letto il ricorso *ex art.* 669terdecies c.p.c. iscritto al n. 3855/2020 R.G.;

p.q.m.

designa relatore la dott.ssa Graziella Bellino e quale altro componente del Collegio la dott.ssa Rosa Bonanzinga.

Fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 26/11/2020 ore 9.30 in camera di consiglio, onerando i reclamanti alla notifica del ricorso e del presente decreto alla controparte entro il 05/11/2020 ed autorizzando la notifica *ex art.* 151 c.p.c. ai controinteressati, entro il medesimo termine, mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale della Messina Servizi Bene Comune S.p.A.

Si comunichi.

Messina, 14/10/2020

Il Presidente
dott.ssa Laura Romeo

Studio Legale

Avv. Antonio Bongiorno

Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori

98123 Messina - via Ugo Bassi n. 202

Telefono/Fax 090.2130742 (Martedì e Giovedì: h. 17.00 – 19.30)

Tel/Cell. 333.3201020 – 334.3610260 (h. 9.30 – 12,30 // 17,00 – 19,30)

Email: avvantoniobongiorno@virgilio.it - Pec: avv.antoniobongiorno@pec.giuffre.it

Attestazione di conformità
ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/212
convertito in L. 221/12, introdotto dall'art. 52 D.L. n.90 del 24.6.2014

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Il sottoscritto Avv. Antonio Bongiorno del Foro di Messina, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/212 convertito in Legge 221/12, introdotto dall'art. 52 D.L. n.90 del 24.6.2014, attesta che l'antescritto decreto giudiziale-GUL, pedissequo al ricorso per reclamo, emesso in data 14.10.2020 è copia conforme del corrispondente provvedimento-decreto adottato dall'Ill.mo Pres. del Tribunale Civile Sezione Lavoro di Messina, in formato digitale estratti dal fascicolo recante R.G. n. 3855/20 del Tribunale Civile Sezione Lavoro di Messina.

Messina lì 21.10.20

Avv. Antonio Bongiorno

Avv. Antonio Bongiorno

Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori

rec. prof. 98123 Messina, via Ugo Bassi n. 202

98028 S. Teresa di Riva (Me) - Corso R. Margherita - n. 304

Telefono/Fax 090.2130742 (Martedì e Giovedì: h. 17.00 - 19.30)

Tel/Cell. 333.3201020 - 334.3610260 (h. 9.30 - 12,30 // 17,00 - 19,30)

E-mail: avvantoniobongiorno@virginio.it - Pec: avv.antoniobongiorno@pec.giuffre.it

Procura

Ci rappresenti e difenda con ogni facoltà l'Avv. Antonio Bongiorno presso il cui studio eleggiamo domicilio, cui conferiamo ampia procura, pieno mandato in ogni stato e grado del presente giudizio con poteri di incoare impugnazione, reclami, opposizioni anche di terzo, formulare e concludere transazioni, rinunciare nonché nominare sostituti e delegati ed in particolare proporre domanda di definizione amministrativa et similia nonché per proporre istanza di mediazione ai sensi della Legge.

Il tutto sin d'ora per rato e valido ai sensi della Legge n. 196/'03 e segg. dichiariamo di prestare il consenso all'utilizzo da parte del mio dif. e procuratore dei dati personali anche sensibili riceviamo comunicazione che titolare del trattamento è il nominato Ns. difensore e procuratore.

Messina li / /

Cicello 

Per autentica:

Avv. Antonio Bongiorno



Avv. Antonio Bongiorno

Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori

rec. prof. 98123 Messina, via Ugo Bassi n. 202

~~98028 S. Teresa di Riva (Me) Corso R. Margherita n. 304~~

Telefono/Fax 090.2130742 (Martedì e Giovedì: h. 17.00 - 19.30)

Tel/Cell. 333.3201020 - 334.3610260 (h. 9.30 - 12,30 // 17,00 - 19,30)

E-mail: avvantoniobongiorno@virgilio.it - Pec: avv.antoniobongiorno@pec.giuffre.it

Procura

Ci rappresenti e difenda con ogni facoltà l'Avv. Antonio Bongiorno presso il cui studio eleggiamo domicilio, cui conferiamo ampia procura, pieno mandato in ogni stato e grado del presente giudizio con poteri di incoare impugnazione, reclami, opposizioni anche di terzo, formulare e concludere transazioni, rinunziare nonché nominare sostituti e delegati ed in particolare proporre domanda di definizione amministrativa et similia nonché per proporre istanza di mediazione ai sensi della Legge.

Il tutto sin d'ora per rato e valido ai sensi della Legge n. 196/'03 e segg. dichiariamo di prestare il consenso all'utilizzo da parte del mio dif. e procuratore dei dati personali anche sensibili riceviamo comunicazione che titolare del trattamento è il nominato Ns. difensore e procuratore.

Messina li / /

Lombardo Massimo

Per autentica:


Avv. Antonio Bongiorno

Avv. Antonio Bongiorno

Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori

rec. prof. 98123 Messina, via Ugo Bassi n. 202

~~98028 S. Teresa di Riva (Me) - Corso R. Margherita n. 304~~

Telefono/Fax 090.2130742 (Martedì e Giovedì: h. 17.00 - 19.30)

Tel/Cell. 333.3201020 - 334.3610260 (h. 9.30 - 12,30 // 17,00 - 19,30)


E-mail: avvantoniobongiorno@virgilio.it - Pec: avv.antoniobongiorno@pec.giuffra.it

Procura


Ci rappresenti e difenda con ogni facoltà l'Avv. Antonio Bongiorno presso il cui studio eleggiamo domicilio, cui conferiamo ampia procura, pieno mandato in ogni stato e grado del presente giudizio con poteri di incoare impugnazione, reclami, opposizioni anche di terzo, formulare e concludere transazioni, rinunciare nonché nominare sostituti e delegati ed in particolare proporre domanda di definizione amministrativa et similia nonché per proporre istanza di mediazione ai sensi della Legge.

Il tutto sin d'ora per rato e valido ai sensi della Legge n. 196/'03 e segg. dichiariamo di prestare il consenso all'utilizzo da parte del mio dif. e procuratore dei dati personali anche sensibili riceviamo comunicazione che titolare del trattamento è il nominato Ns. difensore e procuratore.

Messina li / /



Per autentica:


Avv. Antonio Bongiorno

Avv. Antonio Bongiorno

Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori

rec. prof. 98123 Messina, via Ugo Bassi n. 202

~~98028 S. Teresa di Riva (Me) Corso R. Margherita n. 304~~

Telefono/Fax 090.2130742 (Martedì e Giovedì: h. 17.00 - 19.30)

Tel/Cell. 333.3201020 - 334.3610260 (h. 9.30 - 12,30 // 17,00 - 19,30)

E-mail: avvantoniobongiorno@virgilio.it - Pec: avv.antoniobongiorno@pec.giuffre.it

Procura

Ci rappresenti e difenda con ogni facoltà l'Avv. Antonio Bongiorno presso il cui studio eleggiamo domicilio, cui conferiamo ampia procura, pieno mandato in ogni stato e grado del presente giudizio con poteri di incoare impugnazione, reclami, opposizioni anche di terzo, formulare e concludere transazioni, rinunziare nonché nominare sostituti e delegati ed in particolare proporre domanda di definizione amministrativa et similia nonché per proporre istanza di mediazione ai sensi della Legge.

Il tutto sin d'ora per rato e valido ai sensi della Legge n. 196/'03 e segg. dichiariamo di prestare il consenso all'utilizzo da parte del mio dif. e procuratore dei dati personali anche sensibili riceviamo comunicazione che titolare del trattamento è il nominato Ns. difensore e procuratore.

Messina li 1/12/20

La Rocca *Scuderi*

Per autentica:

Avv. Antonio Bongiorno

Avv. Antonio Bongiorno

Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori

rec. prof. 98123 Messina, via Ugo Bassi n. 202

98028 S. Teresa di Riva (Me) - Corso R. Margherita n. 304

Telefono/Fax 090.2130742 (Martedì e Giovedì: h. 17.00 - 19.30)

Tel/Cell. 333.3201020 - 334.3610260 (h. 9.30 - 12,30 // 17,00 - 19,30)

E-mail: avvantoniobongiorno@virgilio.it - Pec: avv.antoniobongiorno@pec.giuffre.it

0)


giuffre.it

Procura

Ci rappresenti e difenda con ogni facoltà l'Avv. Antonio Bongiorno presso il cui studio eleggiamo domicilio, cui conferiamo ampia procura, pieno mandato in ogni stato e grado del presente giudizio con poteri di incoare impugnazione, reclami, opposizioni anche di terzo, formulare e concludere transazioni, rinunziare nonché nominare sostituti e delegati ed in particolare proporre domanda di definizione amministrativa et similia nonché per proporre istanza di mediazione ai sensi della Legge.

Il tutto sin d'ora per rato e valido ai sensi della Legge n. 196/'03 e segg. dichiariamo di prestare il consenso all'utilizzo da parte del mio dif. e procuratore dei dati personali anche sensibili riceviamo comunicazione che titolare del trattamento è il nominato Ns. difensore e procuratore.

Messina lì / /



Per autentica:



Avv. Antonio Bongiorno

Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori

rec. prof. 98123 Messina, via Ugo Bassi n. 202

98028 S. Teresa di Riva (Me) Corso R. Margherita n. 304

Telefono/Fax 090.2130742 (Martedì e Giovedì: h. 17.00 - 19.30)

Tel/Cell. 333.3201020 - 334.3610260 (h. 9.30 - 12,30 // 17,00 - 19,30)

E-mail: avvantoniobongiorno@virgilio.it - Pec: avv.antoniobongiorno@pec.giuffre.it

Procura

Ci rappresenti e difenda con ogni facoltà l'Avv. Antonio Bongiorno presso il cui studio eleggiamo domicilio, cui conferiamo ampia procura, pieno mandato in ogni stato e grado del presente giudizio con poteri di incoare impugnazione, reclami, opposizioni anche di terzo, formulare e concludere transazioni, rinunciare nonché nominare sostituti e delegati ed in particolare proporre domanda di definizione amministrativa et similia nonché per proporre istanza di mediazione ai sensi della Legge.


Il tutto sin d'ora per rato e valido ai sensi della Legge n. 196/'03 e segg. dichiariamo di prestare il consenso all'utilizzo da parte del mio dif. e procuratore dei dati personali anche sensibili riceviamo comunicazione che titolare del trattamento è il nominato Ns. difensore e procuratore.

Messina li / /

Be. S. P. L. E. S. S. I. O. M.

Per autentica:

Avv. Antonio Bongiorno



Studio Legale

Avv. Antonio Bongiorno

Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori

rec. prof. 98123 Messina, via Ugo Bassi n. 202

40028 S. Teresa di Riva (Me) Corso R. Margherita n. 304

Telefono/Fax 090.2130742 (Martedì e Giovedì: h. 17.00 - 19.30)

Tel/Cell. 333.3201020 - 334.3610260 (h. 9.30 - 12,30 // 17,00 - 19,30)

E-mail: avvantoniobongiorno@virgilio.it - Pec: avv.antoniobongiorno@pec.giuffre.it

Procura

Mi rappresenti e difenda con ogni facoltà l'Avv. Antonio Bongiorno presso il cui studio eleggo domicilio ed a cui conferisco ampia procura e pieno mandato in ogni stato e grado del presente giudizio con poteri di incoare impugnazione, reclami, opposizioni anche di terzo, formulare e concludere transazioni, rinunziare nonché nominare sostituti e delegati ed in particolare proporre domanda di definizione amministrativa et similia nonché per proporre istanza di mediazione ai sensi della Legge.

Il tutto sin d'ora per rato e valido ai sensi della Legge n. 196/'03 e segg. dichiaro di prestare il mio consenso all'utilizzo da parte del mio dif. e procuratore dei dati personali anche sensibili ricevo comunicazione che titolare del trattamento è il nominato Mio difensore e procuratore.

Messina li /

Maria Giuffrè

Per autentica:

Avv. Antonio Bongiorno

Studio Legale

Avv. Antonio Bongiorno

Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori

rec. prof. 98123 Messina, via Ugo Bassi n. 202

~~98028 S. Teresa di Riva (Me) Corso R. Margherita - n. 304~~

Telefono/Fax 090.2130742 (Martedì e Giovedì: h. 17.00 - 19.30)

Tel/Cell. 333.3201020 - 334.3610260 (h. 9.30 - 12.30 // 17.00 - 19.30)

E-mail: avvantoniobongiorno@virgilio.it - Pec: avv.antoniobongiorno@pec.giuffrè.it

PROCURA

Mi rappresenti e difenda con ogni facoltà l'Avv. Antonio Bongiorno presso il cui studio eleggo domicilio ed a cui conferisco ampia procura e pieno mandato in ogni stato e grado del presente giudizio con poteri di incoare impugnazione, reclami, opposizioni anche di terzo, formulare e concludere transazioni, rinunziare nonché nominare sostituti e delegati ed in particolare proporre domanda di definizione amministrativa et similia nonché per proporre istanza di mediazione ai sensi della Legge.

Il tutto sin d'ora per rato e valido ai sensi della Legge n. 196/'03 e segg. dichiaro di prestare il mio consenso all'utilizzo da parte del mio dif. e procuratore dei dati personali anche sensibili ricevo comunicazione che titolare del trattamento è il nominato Mio difensore e procuratore.

Messina li / /2020

De Marco Michele

Per autentica:

Avv. Antonio Bongiorno